



Funzionario
incaricato:

Municipio

Telefono 091 / 785.76.00
Fax 091 / 785.76.01
e-mail segretario@losone.ch

Raccomandata
Signor
Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone

Ns. riferimento 150.02 / 2359 sb
Vs. riferimento

Losone, 29 agosto 2014

Istanza urgente 19.08.2014 chiedente la sospensione dei lavori nell'ex-caserma S. Giorgio e l'avvio d'ufficio della procedura edilizia

Egregio signor Ghiringhelli,

rispondiamo alla sua istanza citata a margine come segue.

L'art. 26a LAsi

L'art. 26a della Legge sull'asilo (LAsi) recita quanto segue:

¹ *Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.*

² *Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:*

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;*
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;*
- c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;*
- d. le costruzioni mobiliari.*

³ *Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.*

Ai sensi della predetta norma non sono provvedimenti edilizi rilevanti i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture, le trasformazioni edilizie di esigua entità, le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici e le costruzioni mobili. In questi casi la Confederazione non necessita dunque di nessuna autorizzazione, in particolare non deve chiedere al Comune, rispettivamente ottenere, la licenza edilizia, il permesso di abitabilità o l'attestato di conformità antincendio per procedere all'approntamento edile delle infrastrutture militari da utilizzare a scopo civile.

La competenza

Prima di eventualmente entrare nel merito dell'istanza in discussione, il Municipio deve esaminare la sua competenza a statuire al riguardo.

Il Municipio ha perciò interpellato nuovamente il DDPS, il quale nella sua risposta del 25 agosto 2014 precisa che, citiamo, *“la Confederazione è competente nell'applicazione dell'art. 26a LAsi. Le incombe in particolare di verificare che le condizioni d'applicazione siano date e di assumere la responsabilità di questa conclusione.*

Di conseguenza non appartiene al Comune di verificare, più specificamente sul cantiere, se le condizioni d'applicazione dell'art. 26a LAsi sono riunite e non hanno alcun dovere di incaricarsi di questo compito. Il Comune non dispone di nessuna competenza in questo ambito”.

Come indicato in precedenza, l'art. 26a LAsi stabilisce che la Confederazione può, senza alcuna autorizzazione cantonale o comunale, insediare richiedenti l'asilo in strutture di sua proprietà qualora non siano previsti interventi edilizi rilevanti.

Nell'interpretazione dello spirito di questa norma, la volontà del Legislatore federale e poi anche del popolo, è quindi proprio quella di non assegnare ai Cantoni e Comuni alcuna competenza in materia edilizia nel caso di utilizzo di infrastrutture da destinare quale alloggio per richiedenti l'asilo per un massimo di tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale.

Ne conseguirebbe che, secondo questa interpretazione, il Municipio dovrebbe dichiarare la sua incompetenza a statuire sull'istanza in questione e quindi, in applicazione dell'art. 6 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm), trasmettere d'ufficio l'istanza all'Autorità competente, informando l'istante.

Tuttavia, quanto riportato nel cons. 6.3 a pag. 11 della sentenza del 7 agosto 2014 del Tribunale federale sembrerebbe assegnare delle competenze alle Autorità cantonali e comunali (che nella nostra legislazione cantonale sono competenti, in prima istanza, in ambito edilizio). Infatti, l'Alta Corte federale precisa che *“alle stesse autorità cantonali occorre di principio rivolgersi anche quando si ritenga che i requisiti per applicare l'art. 26a LAsi non siano adempiuti e che le modifiche previste debbano essere oggetto di una procedura ordinaria (in questo senso cfr. tra l'altro pure BU 2012 CN 1428 in fine e 1429)”*. È pur vero, altresì, che la lettura di questo passaggio della sentenza del Tribunale federale potrebbe prestare il fianco a qualche dubbio di interpretazione: chi è che dovrebbe “di principio rivolgersi alle autorità cantonali anche quando si ritenga che i requisiti per applicare l'art. 26a LAsi non siano adempiuti (...)”? Il Comune e/o i cittadini attivamente legittimati a chiedere un intervento dell'Autorità, oppure l'Autorità federale (nella fattispecie DDPS e/o DFGP) che ha deciso la trasformazione dell'ex caserma San Giorgio di Losone in centro provvisorio di accoglienza per richiedenti l'asilo in virtù dell'art. 26a LAsi e che magari, qualora si trovasse nel dubbio circa la portata degli interventi edilizi previsti (saranno rilevanti oppure no?) dovrebbe interpellare l'Autorità cantonale competente in ambito edilizio?

Se fosse corretta quest'ultima interpretazione, la questione sarebbe risolta anche nel merito, in quanto le verifiche effettuate e comunicate allo scrivente Municipio dal DDPS il 25 agosto 2014 comprovano il rispetto dell'art. 26a LAsi.

Se per contro si dovesse interpretare il citato passaggio della sentenza del Tribunale federale nel primo senso indicato, allora lo scrivente Municipio sarebbe competente ad entrare nel merito dell'istanza presentatagli.

In conclusione, lo scrivente Municipio, alla luce delle riflessioni citate, non ritiene di poter sciogliere definitivamente il quesito inerente alla sua competenza a statuire nella fattispecie che ci occupa e lascia pertanto all'Autorità superiore eventualmente adita il compito di determinarsi in merito.

I lavori in atto presso la ex Caserma

Non potendo sciogliere definitivamente il quesito circa la competenza decisionale, il Municipio ha tuttavia ritenuto opportuno e giudizioso approfondire comunque la questione di merito e le comunica pertanto le sue conclusioni al riguardo.

A più riprese i competenti servizi federali hanno formalmente comunicato al Municipio che presso la ex Caserma di Losone non sono previsti provvedimenti edilizi rilevanti né nessuna modifica sostanziale che renderebbero necessaria una domanda di costruzione.

Sono previsti interventi elettrici, sanitari e della polizia di fuoco.

E' inoltre prevista la posa di una recinzione mobile, legata ad un concetto di sicurezza che sarà allestito in accordo con i competenti servizi (Polizia, Pompieri, Ambulanza, ...), e di container che verranno tutti rimossi una volta terminato l'uso.

Anche nella sua notifica del 15 agosto 2014 il Dipartimento federale delle difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) hanno indicato che l'entità dei provvedimenti edilizi necessari è conforme a quanto contemplato dall'art. 26a cpv. 2 LAsi.

Dalla documentazione in possesso del Municipio e come più volte ribadito dalle competenti istanze federali, si evince come non venga eseguito nessun ampliamento né modifiche della struttura per cui i lavori in atto presso la ex Caserma vengono considerati normali lavori di manutenzione interna atti a rendere agibile parte della struttura quale alloggio per ospitarvi un massimo di 170 richiedenti l'asilo (il fatto che si utilizzi anche il primo piano nulla muta alla situazione di fatto).

Conclusioni

Per quanto precede, il Municipio non è pertanto in grado di giudicare in maniera conclusiva se è competente o meno di entrare nel merito della sua istanza del 19 agosto 2014.

Il Municipio ha comunque esaminato la fattispecie e, in base agli elementi in suo possesso, è giunto alla conclusione che i lavori in corso e previsti presso la ex Caserma di Losone non sono rilevanti ai sensi dell'art. 26a LAsi.

Di conseguenza, l'istanza 19 agosto 2014, per quanto ricevibile, è respinta nel merito.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso giusta i disposti della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Con i più distinti saluti.

Il Sindaco:  **PER IL MUNICIPIO:**  Il Segretario: 

Copia a:

Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione, 6500 Bellinzona